

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 223 del 15 giugno 2023.

"Schema di decreto: 'Abrogazione dell'art.7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n.158 recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli' - Apprezzamento".

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n. 9 concernente: "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3";

VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 recante: "Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria";

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni recante 'Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana';

VISTO il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42";

VISTA la legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, ed, in particolare, l'art. 11;



GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 251: "Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 'Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria";

VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2018, n. 16: "Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 'Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria";

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n.158 e successive modifiche ed integrazioni recante: "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli";

VISTA la legge regionale 28 ottobre 2020, n. 26 ed, in particolare, l'art.15;

VISTO il Decreto legislativo 18 gennaio 2021, n.8: "Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 462 del 19 novembre 2021: "Rendiconto generale della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2020. Articolo 18 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 600 del 29 dicembre 2021: "Deliberazione della Giunta regionale n. 462 del 19 novembre 2021: 'Rendiconto generale della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2020. Articolo 18 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni'. Rettifica allegati";

VISTA l'Ordinanza n.1/2023/PARI della Corte dei Conti – Sezioni riunite per la Regione Siciliana;



GIUNTA REGIONALE

VISTA la nota prot. n.11028 del 25 maggio 2023 con la quale il Presidente della Regione trasmette la proposta normativa di abrogazione dell'art.7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n.158, corredata dalla relazione illustrativa, dalla relazione tecnico – finanziaria e dalla scheda di analisi tecnico normativa, per l'apprezzamento della Giunta regionale, nonché per la successiva sottoposizione alla Commissione paritetica;

CONSIDERATO che, come evidenziato nella predetta relazione illustrativa, con Ordinanza n.1/2023 la Corte dei Conti – Sezioni riunite per la Regione Siciliana – ha sollevato, nel corso del giudizio di parificazione del Rendiconto generale della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2020, fra altre norme, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7 del citato D.lgs.n.158/2019 rubricato: "Ripiano del disavanzo derivante dagli effetti del riaccertamento straordinario" e, atteso che sulla stessa materia è intervenuto il legislatore statale con apposita norma, art.1, commi 841-845, legge 29 dicembre 2022, n.197, uniformando la procedura per il ripiano del disavanzo finanziario della Regione Siciliana alla normativa statale, si ritiene opportuno proporre l'abrogazione del richiamato art.7, in quanto ha esaurito i propri effetti in presenza di altra norma successiva sulla stessa materia;

RITENUTO di apprezzare il predetto schema di decreto concernente: "Abrogazione dell'art.7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n.158 recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli" e di trasmetterlo all'Assemblea Regionale Siciliana, ai sensi del richiamato art.15 della l.r. n.26/2020; SU proposta del Presidente della Regione,

DELIBERA

per quanto esposto in preambolo, di apprezzare lo schema di decreto concernente: "Abrogazione dell'art.7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n.158 recante



GIUNTA REGIONALE

"Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli", in conformità alla nota prot. n. 11028 del 25 maggio 2023 e atti acclusi del Presidente della Regione, costituenti allegato alla presente deliberazione, nonché di trasmettere il predetto schema di decreto all'Assemblea Regionale Siciliana, ai sensi dell'art.15 della legge regionale 28 ottobre 2020, n.26.

Il Segretario Il Presidente
BUONISI SCHIFANI

ER

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana A Presidente

Prot. n. 11028

Palermo, 25 maggio 2023

OGGETTO:

proposta normativa di abrogazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli". Trasmissione nota prot. n. 10713 del 23 maggio 2023 dell'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana.

> All'Ufficio di Segreteria di Giunta segreteria.giunta@certmail.regione.sicilia.it

Si trasmette la proposta normativa indicata in oggetto per l'inscrimento all'ordine del giorno della Giunta ed il successivo iter finalizzato alla sua sottoposizione alla Commissione paritetica,

SCHIFANI

Documento firmato da: RENATO SCHIFANI 25.05.2023 12:31:10 UTC

Repubblica Italiana REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana

L'AVVOCATO GENERALE

Prot. n.10713 del 23.05.2023

Al Presidente della Regione

OGGETTO: proposta normativa di abrogazione dell'art. 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n.158 recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli".

Lo scrivente trasmette proposta normativa di abrogazione dell'art. 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n.158 recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli", come richiesto per le vie brevi.

La stessa è corredata dalla Relazione illustrativa, dalla Relazione tecnico - finanziaria e dalla scheda di analisi tecnico normativa.

L'AVVOCATO GENERALE (Bologna)





PROPOSTA DI MODIFICA DI NORMA DI ATTUAZIONE

Abrogazione dell'art. 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n.158 recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli."

Art.1

(Abrogazione art. 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n.158)

1.L'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n.158 è abrogato.

Art. 2

(Entrata in vigore)

- 1.Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
- Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
- E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



Repubblica Italiana REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana

L'AVVOCATO GENERALE

PROPOSTA DI MODIFICA DI NORMA DI ATTUAZIONE

Abrogazione dell'art. 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n.158 recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli."

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con ordinanza n. 1/2023 la Corte dei Conti - Sezioni Riunite per la Regione Siciliana - ha sollevato, nel corso del giudizio di parificazione del Rendiconto generale della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2020, fra altre norme, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n.158 recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli."

Al Capo V, recante "Disposizioni transitorie e finale" l'art. 7. Ripiano del disavanzo derivante dagli effetti del riaccertamento straordinario, recita:

"1. In sede di prima applicazione delle presenti norme di attuazione, ferma restando la competenza statale esclusiva in materia di armonizzazione dei bilanci, il disavanzo e le quote di disavanzo non recuperate, relative al rendiconto 2018, saranno ripianate in dieci esercizi. In ogni caso l'applicazione del presente comma non può avere effetto sulla gestione dei pagamenti. Per



via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

tel.+39 091 7074806 - e-mail: avvocatogenerale@regione.sicilia.it

far fronte agli effetti negativi derivanti dall'epidemia da Covid-19, le quote di copertura del disavanzo accertato con l'approvazione del rendiconto 2018, da ripianare nell'esercizio 2021, sono rinviate, esclusivamente per tale annualità, all'anno successivo a quello di conclusione del ripiano originariamente previsto.

Anche al fine di tenere conto di quanto previsto dall'<u>articolo 9 della legge n. 243 del 2012</u>, il termine di dieci anni di cui al comma 1 è ridotto a tre anni secondo quanto previsto, rispetto alle tempistiche di rientro indicate al comma 1 con riferimento allo stato di emergenza dell'epidemia da COVID-19, qualora, entro il 31 gennaio 2021, la Regione e lo Stato non sottoscrivano un accordo contenente specifici impegni dirientro dal disavanzo. impegni, in attuazione dei Tali principi dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, di responsabilità nell'esercizio del mandato elettivo e di responsabilità intergenerazionale, ai sensi articoli 81 e 97 della Costituzione, devono garantire *i1* rispetto di specifici parametri virtuosità, quali la riduzione strutturale della spesa corrente, con effetti decorrere dall'esercizio а finanziario 2021. La Regione si impegna, altresì, a concordare con lo Stato appositi interventi di riforma per le finalità di cui al presente comma.

2-bis. Per l'anno 2022 la copertura della somma di 211 milioni di euro, pari alla metà dell'importo relativo alle quote ordinarie di copertura del disavanzo accertato con l'approvazione del rendiconto 2018 che dovrebbe essere recuperato nel 2022, è rinviata al esercizio successivo a quello di conclusione del ripiano originariamente previsto; il predetto rinvio subordinato al rispetto da parte della Regione Siciliana dell'Accordo sottoscritto con lo Stato in data 14 gennaio 2021 per il ripiano decennale del disavanzo. In caso di mancato rispetto in un anno degli impegni del citato Accordo del 14 gennaio 2021, ivi compresi gli obblighi di certificazione di cui al punto 5 del medesimo Accordo, la quota di ripiano 2022 oggetto di rinvio è interamente applicata al primo esercizio del bilancio di previsione



in corso di gestione in aggiunta alle quote ordinarie del recupero del disavanzo."

Sulla stessa materia è intervenuto il legislatore statale con apposita norma (art 1, commi 841-845, legge 29 dicembre 2022, n.197) e la Regione siciliana ritiene di dovere proporre l'abrogazione del richiamato art.7 in quanto ha esaurito i propri effetti in presenza di altra norma successiva sulla stessa materia.

La presente proposta di modifica alle norme di attuazione dello Statuto siciliano, attraverso l'abrogazione dell'art.7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n.158 recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli" da sottoporre alla competente Commissione paritetica, nasce anche per deflazionare il contenzioso in Corte Costituzionale ove quest'ultima dovesse dichiarare, su richiesta delle parti, cessata la materia del contendere per le norme che non hanno avuto attuazione medio tempore.

L'AVVOCATO GENERALE (Bologna)





Repubblica Italiana REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana

L'AVVOCATO GENERALE

PROPOSTA DI MODIFICA DI NORMA DI ATTUAZIONE

Abrogazione dell'art. 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n.158 recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli."

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

Come riportato in Relazione Illustrativa, con ordinanza n. 1/2023 la Corte dei Conti - Sezioni Riunite per la Regione Siciliana - ha sollevato, nel corso del giudizio di parificazione del Rendiconto generale della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2020, fra altre norme, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n.158 recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli."

Al Capo V, recante "Disposizioni transitorie e finale" l'art. 7. Ripiano del disavanzo derivante dagli effetti del riaccertamento straordinario, recita:

"1. In sede di prima applicazione delle presenti norme di attuazione, ferma restando la competenza statale esclusiva in materia di armonizzazione dei bilanci, il disavanzo e le quote di disavanzo non recuperate, relative al rendiconto 2018, saranno ripianate in dieci esercizi. In ogni caso l'applicazione del presente comma non può avere effetto sulla gestione dei pagamenti. Per



far fronte agli effetti negativi derivanti dall'epidemia Covid-19, le quote di copertura del disavanzo accertato con l'approvazione del rendiconto 2018, ripianare nell'esercizio 2021, sono rinviate, esclusivamente per tale annualità, all'anno successivo a di conclusione del ripiano originariamente previsto.

Anche al fine di tenere conto di quanto previsto dall'articolo 9 della legge n. 243 del 2012, il termine di dieci anni di cui al comma 1 è ridotto a tre anni secondo quanto previsto, rispetto alle tempistiche rientro indicate al comma 1 con riferimento allo stato di emergenza dell'epidemia da COVID-19, qualora, entro il 31 gennaio 2021, la Regione e lo Stato non sottoscrivano un accordo contenente specifici impegni di rientro dal disavanzo. Tali impegni, in attuazione dei principi dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, di responsabilità nell'esercizio del mandato elettivo e di responsabilità intergenerazionale, ai sensi dealí articoli 81 97 della Costituzione, devono е garantire $\mathtt{i}\,\mathtt{l}$ rispetto di specifici parametri virtuosità, quali la riduzione strutturale della spesa corrente, con effetti а decorrere dall'esercizio finanziario 2021. La Regione si impegna, altresì, concordare con lo Stato appositi interventi di riforma per le finalità di cui al presente comma.

2-bis. Per l'anno 2022 la copertura della somma di 211 milioni di euro, pari alla metà dell'importo relativo alle quote ordinarie di copertura del disavanzo accertato l'approvazione del rendiconto 2018 che dovrebbe essere recuperato nel 2022, è rinviata al esercízio successivo a quello di conclusione del ripiano originariamente previsto; il predetto rinvio subordinato al rispetto da parte della Regione Siciliana dell'Accordo sottoscritto con lo Stato in data 14 gennaio 2021 per il ripiano decennale del disavanzo. In caso di mancato rispetto in un anno degli impegni del citato Accordo del 14 gennaio 2021, ivi compresi gli obblighi di certificazione di cui al punto 5 del medesimo Accordo, la quota di ripiano 2022 oggetto di rinvio è interamente applicata al primo esercizio del bilancio di previsione



in corso di gestione in aggiunta alle quote ordinarie del recupero del disavanzo."

Sulla stessa materia è intervenuto il legislatore statale con apposita norma (art 1, commi 841-845, legge 29 dicembre 2022, n.197) e la Regione siciliana ritiene di dovere proporre l'abrogazione del richiamato art.7 in quanto ha esaurito i propri effetti in presenza di altra norma successiva sulla stessa materia.

La presente proposta di modifica alle norme di attuazione Statuto siciliano, attraverso l'abrogazione dell'art.7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n.158 recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli." sottoporre alla competente Commissione paritetica, nasce anche per deflazionare il contenzioso in Corte Costituzionale ove quest'ultima dovesse dichiarare, richiesta delle parti, cessata la materia del contendere le norme che non hanno avuto attuazione medio per tempore.

Orbene, come si evince anche dal senso letterale del proposto, l'abrogazione crea non passaggi procedimentali nuovi che possano 1'iter aggravare approvativo del Rendiconto generale quindi, astrattamente provocare maggiori costi. Tutt'altro: se la disposizione di legge è approvata viene demandato alla norma statale (che ha sostituito quella di cui si propone l'abrogazione) l'intero procedimento di riparto disavanzo del 2018 e delle quote non recuperate fino al dicembre 2022 che saranno modificate apportando benefici complessivi al Bilancio della Regione siciliana e non potranno derivare nuovi o maggiori oneri.

L'AVVOCATO GENERALE (Bologna)





ANALISI TECNICO-NORMATIVA (Dir. P.C.M. 10 settembre 2008)

<u>Amministrazione proponente</u>: Regione Siciliana - Presidenza della Regione - Ufficio Legislativo e Legale.

Oggetto: abrogazione dell'art. 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n.158 recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei contiguidiziali e dei controlli".

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

- 1) Obiettivi е necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo: opportunità di uniformare la procedura del ripiano del disavanzo alla normativa statale attraverso disciplina transitoria che per il disavanzo relativo al 2018 e per le quote non ripianate fino al 31 dicembre 2022 fa riferimento alla norma statale (art 1, commi 841-845, legge 29 dicembre 2022, n.197) sostituito la normativa regionale.
- 2) Analisi del quadro normativo nazionale: all'art. 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n.158.
- 3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti: la presente legge armonizza i ripiani dei disavanzi attraverso una disciplina transitoria.
- 4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali: la presente legge tende a superare proprio una possibile pronuncia della Corte Costituzionale sulla diversità dei due sistemi di ripiano del disavanzo del 2018.
- 5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali: nessuna

- compatibilità. E' una prerogativa statutaria siciliana che tuttavia si adegua alla statale.
- 6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione: compatibile.
- 7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa: verificata l'assenza.
- 8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter: inesistenza verificata.
- 9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto. Fatta ed è pendente, come detto prima, un ricorso in Corte Costituzionale.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

- 10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario: compatibile.
- 11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo progetto. Nessuna.
- 12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali: nessuna incompatibilità.
- 13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi

- alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto. Nessuna.
- 14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto. Nessuna.
- 15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea: nessuna.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso: nessuna nuova definizione.
- 2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi: verificata correttezza.
- 3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti : si, è stato fatto ricorso alla novella legislativa.
- 4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo: effetto abrogativo esplicito dalla data di entrata in vigore.

- 5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente: nessuna.
- 6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo: nessuna.
- 7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione: nessuno.
- 8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economicofinanziaria della sostenibilità dei relativi costi: verifica effettuata e nessuna necessità.

L'Avvocato Generale (Bologna)

